

UNIONE DEI COMUNI “ALTA MARMILLA”

(Provincia di Oristano)

Parere del Revisore dei Conti sulla proposta

**BILANCIO CONSOLIDATO PER L'ESERCIZIO 2022 – PRESA D'ATTO DELL'INESISTENZA DI
ENTI O SOCIETA' CONTROLLATE O PARTECIPATE OGGETTO DI CONSOLIDAMENTO**

Il Revisore Unico

Dott. Giuseppe Cuccu

REVISORE DEI CONTI

UNIONE DEI COMUNI "ALTA MARMILLA"

Sardara, 13 dicembre 2023

Parere 3/23

Oggetto: Parere sulla proposta di deliberazione avente ad oggetto "Bilancio consolidato per l'esercizio 2022 – presa d'atto dell'inesistenza di enti o società controllate o partecipate oggetto di consolidamento".

Il sottoscritto Revisore dei Conti:

Ricevuta in data 11/12/2023 la proposta n. 52 di deliberazione dell'Assemblea dell'Unione avente ad oggetto "Bilancio consolidato per l'esercizio 2022 – presa d'atto dell'inesistenza di enti o società controllate o partecipate oggetto di consolidamento",

visti gli artt. 233-bis e 239 comma 1, lettera d-bis, del d.lgs n. 267/2000 in materia di bilancio consolidato;

visto il d.lgs 23 giugno 2011 n.118 e dei principi contabili in particolare dell'allegato 4/4 "Principio contabile applicato concernente il bilancio consolidato";

viste le linee guida contenute nelle deliberazioni della Sezione Autonomie della Corte dei Conti [deliberazione n. 17/SEZAUT/2022/INPR](#);

visti i principi di vigilanza e controllo dell'organo di revisione degli enti locali approvati dal Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili;

vista la deliberazione dell'Assemblea dell'Unione n. 31 del 28/08/2023 di approvazione del rendiconto della gestione per l'esercizio 2022 ai sensi dell'art. 227, d.lgs. n. 267/2000;

visti i pareri di regolarità tecnica e contabile espressi dal responsabile dell'area affari economici;

visto lo statuto e il regolamento di contabilità;

riscontrato che la formazione del bilancio consolidato è guidata dal Principio contabile applicato di cui all'allegato n. 4/4 al D.lgs. n. 118/2011;

riscontrato altresì che il punto 6) del sopra richiamato principio contabile dispone testualmente "*per quanto non specificatamente previsto nel presente documento si fa rinvio ai Principi contabili generali civilistici e a quelli emanati dall'Organismo Italiano di Contabilità (OIC)*";

rilevato che il punto 3.1) ultimo capoverso del sopra richiamato principio contabile dispone testualmente "*Nel caso in cui non risultino enti o società controllate o partecipate oggetto di consolidamento, la delibera di approvazione del rendiconto dichiara formalmente che l'ente non ha enti o società, controllate o partecipate, che, nel rispetto del principio applicato del bilancio consolidato, sono oggetto di consolidamento e che, conseguentemente, non procede all'approvazione del bilancio consolidato relativo all'esercizio precedente. Di tale dichiarazione è data evidenza distinta rispetto al rendiconto secondo le modalità previste per la pubblicazione dei bilanci e dei rendiconti.*";

rilevato altresì che il paragrafo 12.2 dei sopra richiamati principi di vigilanza e controllo dell'organo di revisione degli enti locali approvati dal Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili dispone testualmente "*Nell'ambito dell'attività di controllo e vigilanza l'Organo di revisione deve verificare che l'ente capogruppo abbia espletato le seguenti attività: a) Deliberazione della Giunta dell'ente locale capogruppo, da adottarsi entro il 31 dicembre dell'anno di riferimento del bilancio consolidato, per l'approvazione degli elenchi di cui al paragrafo 3.1 dell'allegato 4/4 al D.lgs. 118/2011 e successiva comunicazione agli enti, alle aziende e alle società ricompresi nel perimetro di consolidamento.*" e che il paragrafo 12.2.1 dispone che "*L'Organo di revisione deve verificare che la delibera di giunta di cui al precedente paragrafo sub lettera a) venga assunta anche nel caso in cui risultino enti o società controllate o partecipate oggetto di consolidamento e che ne venga dato atto nella relazione al rendiconto*";

verificato che l'Ente non ha adottato la delibera di cui al paragrafo 12.2 sub lettera a) dei sopra richiamati principi di vigilanza e controllo dell'organo di revisione degli enti locali approvati dal Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili;

accertato che, con la delibera di approvazione del rendiconto della gestione 2022 non è stata resa la dichiarazione, di cui al punto 3.1) ultimo capoverso del sopra richiamato principio contabile, circa l'inesistenza di società ed enti da sottoporre al consolidamento e, di converso, la non obbligatorietà dell'approvazione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2022;

esaminata la proposta n. 52 di deliberazione dell'Assemblea dell'Unione avente ad oggetto "Bilancio consolidato per l'esercizio 2022 – presa d'atto dell'inesistenza di enti o società controllate o partecipate oggetto di consolidamento";

richiamando le premesse l'Organo di Revisione rileva che:

- la procedura di consolidamento **risulta complessivamente non conforme** al principio contabile applicato di cui all'allegato 4/4 al D.lgs. n.118/2011, ai principi contabili generali civilistici ed a quelli emanati dall'Organismo Nazionale di Contabilità (OIC);
- l'Ente **non possiede o controlla** società o altri organismi partecipati e/o controllati da inserire nel proprio bilancio consolidato.

L'Organo di Revisione per quanto sopra esposto e illustrato, ai sensi dell'art. 239 comma 1 lett. d-bis del d.lgs n. 267/2000,

ESPRIME

parere favorevole, sulla proposta di deliberazione avente ad oggetto "Bilancio consolidato per l'esercizio 2022 – presa d'atto dell'inesistenza di enti o società controllate o partecipate oggetto di consolidamento" ed **invita** l'Ente negli esercizi successivi ad attenersi alle procedure di consolidamento di cui al principio contabile applicato di cui all'allegato 4/4 al D.lgs. n.118/2011, ai principi contabili generali civilistici ed a quelli emanati dall'Organismo Nazionale di Contabilità (OIC).

IL REVISORE UNICO
Dott. Giuseppe Cuccu